



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n.49 del 16/11/2020

DECRETO LEGGE n. 149/2020 c.d. “Decreto Ristori bis”

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09.11.2020 n. 279, il Decreto-Legge n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto è entrato in vigore il 10.11.2020 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito verranno esaminate le principali misure contenute.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora
Dott. Ferdinando Prisco
Dott. Davide Raffaini
Dott. Andrea Tucci

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1	<p><i>Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Decreto 28 ottobre 2020 n. 137</i></p> <p>L'art. 1 del Decreto Ristori bis ha apportato modifiche e integrazioni all'agevolazione introdotta con il Decreto Ristori.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u></p> <p>Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020 e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori bis (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, teatri, cinema, alberghi). L'agevolazione spetta anche ai soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).</p> <p><u>Requisito del calo del fatturato</u></p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore al 33% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p> <p>Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori bis, che hanno attivato la partita IVA dall'01.01.2019.</p> <p><u>Ammontare del contributo</u></p> <p>Partendo dall'importo determinato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020 (precedente contributo a fondo perduto), si applicano le nuove percentuali previste all'Allegato 1 del Decreto Ristori bis, aumentandole di un ulteriore 50% qualora il beneficiario abbia domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse e zone arancioni).</p> <p>Infine, si segnala che il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 (nel limite di spesa di 280 milioni di Euro) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operatori con sede operativa nei centri commerciali, - operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, <p>interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> <p>Tale contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza. Per questi ultimi soggetti la misura del contributo è così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 del Decreto Ristori bis, il beneficio è determinato entro il 30% del contributo di cui all'art. 1 del Decreto Ristori; - per i soggetti che svolgono attività che non rientrano nell'Allegato 1 del Decreto Ristori bis, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co. 3 e 4 del Decreto Ristori (ossia calo del fatturato o partita IVA attiva dal 01.01.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presentati nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai co. 4,5 e 6 dell'art. 25 del DL 34/2020. <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo e successive modificazioni - cd. "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</p>

<p>Art.2</p>	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 03.11.2020</p> <p>L'art. 2 del Decreto Ristori bis introduce un'ulteriore agevolazione al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020.</p> <p>In particolare si tratta dei soggetti che</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020; - dichiarano di svolgere come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis; - hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse). <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis.</p> <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo e successive modificazioni - cd. "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</p>
<p>Art. 4</p>	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Per le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è stato prorogato il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.</p> <p>Il credito di imposta riguarderà i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Il nuovo bonus, ai fini della fruizione, non richiede il rispetto del limite dei 5.000.000€ di ricavi, ma dovrà sussistere il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019.</p> <p>Il credito sarà pari al 60% del canone di locazione (o leasing operativo), mentre per affitti d'azienda e prestazioni complesse risulterà pari al 30%.</p> <p><i>Conditio</i> per la fruizione del credito è che il canone debba essere pagato nel 2020. Per il canone di dicembre, si auspicano modifiche al testo in sede di conversione tali da consentire il pagamento nel corso del 2021.</p> <p>Si rammenta che tale credito rientra tra gli incentivi cui si applicano i limiti delle misure di aiuto pandemico (800.000€ complessivi).</p> <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo e successive modificazioni - cd. "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</p>

Art. 5	<p>Cancellazione della seconda rata Imu</p> <p>Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020 e dell'articolo 9, D.L. 137/2020, per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni definiti "zona rossa". La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo e successive modificazioni - cd. "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</p>
Art. 6	<p>Versamento Il acconto soggetti Isa</p> <p>Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone arancioni), la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>
Art. 7	<p>Sospensione versamenti tributari</p> <p>In merito a tale argomento si rimanda alla comunicazione dello Studio del giorno 11/11/2020.</p>
Art. 11	<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>In merito a tale argomento si rimanda alla comunicazione dello Studio del giorno 13/11/2020.</p>
Art. 15	<p>Fondo Terzo settore</p> <p>Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Il contributo erogato non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3, D.L. 137/2020 (cd. "contributo a fondo perduto" e "fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche").</p>

Art. 21	<p><i>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i></p> <p>Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del cd. Decreto Ristori (aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca, dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, IAP, CD, mezzadri e coloni), che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3 del cd. Decreto Ristori-<i>bis</i>, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall'articolo 7 del Decreto Ristori.</p>
Art. 28	<p><i>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</i></p> <p>Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17, Decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.</p>
Art. 29	<p><i>Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</i></p> <p>Le risorse di cui all'articolo 218 -bis del Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche».</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati